



## SCADENZE GIUGNO 2018

### GIOVEDÌ 7 GIUGNO

**INAIL, BANDO ISI 2017** – Da questa data è possibile acquisire il codice per l'invio della domanda online. L'Inail, inoltre, renderà noti date e orari per la presentazione.

### SABATO 16 GIUGNO

**ESTROMISSIONE** – Termine per il versamento della seconda rata, pari al 40% dell'importo complessivo, relativa all'estromissione di immobili strumentali posseduti alla data del 31/10/2016. Chi avesse optato per la rateazione dell'imposta sostitutiva (pari all'8% della differenza tra valore normale del bene estromesso e suo valore fiscale), dovrà dunque versare entro tale data la seconda rata (la prima rata aveva scadenza 30/11/2017).

**IVA** - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

**IVA** - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

**IVA** - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

**OPERAZIONI CON L'ESTERO** - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**ASSOCIAZIONI** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

**TOBIN TAX** - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente.

### **LUNEDÌ 18 GIUGNO**

**IMU/TASI: ACCONTO 2018** – Ultimo giorno per versare gli acconti Imu e Tasi per il 2018. Vanno utilizzati appositi bollettini di conto corrente postale preintestati (rispettivamente, c/c n. 1008857615 e c/c n. 1017381649) o il modello F24, indicando i codici tributo: 3912 (Imu abitazione principale e relative pertinenze); 3914 (Imu terreni); 3916 (Imu aree fabbricabili); 3918 (Imu altri fabbricati); 3925 (Imu immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – Stato); 3930 (Imu per immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – Comune); 3958 (Tasi abitazione principale e relative pertinenze); 3959 (Tasi fabbricati rurali ad uso strumentale); 3960 (Tasi aree fabbricabili); 3961 (Tasi altri fabbricati).

**RITENUTE** – I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di maggio. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).

**CONDOMINIO** – I condomini devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di maggio sui corrispettivi pagati per opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell'edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente).

**IVA MENSILE** – Ultimo giorno per versare l'imposta a debito relativa al mese di maggio 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6005 (Iva mensile – maggio).

**IVA ANNUALE** – Ultimo giorno per versare la quarta rata dell'Iva relativa al 2017, con applicazione degli interessi dello 0,99% mensile. L'adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi)

**CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT** – Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di maggio 2018 da parte delle aziende giornalisti ed editoriali.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI)** – Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di maggio 2018 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.

**TFR A FONDO TESORERIA INPS** – Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell'Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di maggio 2018 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.

**CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE)** – Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di maggio 2018 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.

**VERSAMENTI IRPEF** – Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d'imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di maggio 2018, incluse eventuali addizionali.

### **LUNEDÌ 25 GIUGNO**

**INTRASTAT** - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Prov. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499)

### **VENERDÌ 29 GIUGNO**

**MODELLO 730/2018** – Gli intermediari abilitati (Caf e professionisti), riguardo i 730/2018 presentati dai contribuenti entro il 22 giugno, devono trasmettere alle Entrate le dichiarazioni elaborate, i prospetti di liquidazione (mod. 730-3), il risultato contabile (mod. 730-4) e le buste con le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille (mod. 730-1). Inoltre, devono rilasciare all'interessato copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione.

### **SABATO 30 GIUGNO**

**FERIE ANNO 2016** – Entro questa data, i datori di lavoro hanno obbligo di far godere ai dipendenti due settimane di ferie relative all'anno 2016 non ancora fruite, salvo che il contratto collettivo non disponga diversamente.



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)** – Cessa il regime sperimentale del pagamento del Tfr sulla busta paga (c.d. “Quir”)

**RIMBORSO VECCHI VOUCHER** – Ultimo giorno per chiedere il rimborso dei voucher acquistati per prestazioni di lavoro accessorio fino al 17 marzo 2017 e non utilizzati al 31 dicembre 2017.

**LUNEDÌ 2 LUGLIO**

**MODELLI REDDITI E IRAP 2018: VERSAMENTI** – Scade il termine per versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte dovute a saldo in base alle dichiarazioni dei redditi ed Irap per il 2017 e il primo acconto 2018 (l’adempimento può essere rinviato al 20 agosto, pagando una maggiorazione dello 0,40%). Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 4001 (Irpef saldo); 4033 (Irpef acconto prima rata); 4200 (acconto Irpef redditi a tassazione separata); 3800 (Irap saldo); 3812 (Irap acconto prima rata); 3801 (addizionale regionale Irpef); 3844 (addizionale comunale Irpef); 3843 (acconto addizionale comunale Irpef); 1842 (cedolare secca saldo); 1840 (cedolare secca acconto prima rata); 1792 (regime forfetario saldo); 1790 (regime forfetario acconto prima rata); 1795 (“nuovi minimi” saldo); 1793 (“nuovi minimi” acconto prima rata); 4041 (Ivie saldo); 4044 (Ivie acconto prima rata); 4043 (Ivafe saldo); 4047 (Ivafe acconto prima rata); 6494 (studi di settore, adeguamento Iva); 4726 (studi di settore, maggiorazione 3%). Se non effettuato entro il 16 marzo, si può pagare anche il saldo Iva 2017 (codice tributo 6099), aggiungendo gli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

**CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI** – Ultimo giorno per versare il saldo 2017 e il 1° acconto dei contributi dovuti per l’anno 2018, oltre il minimale.

**CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA** – Ultimo giorno per versare il saldo 2017 e il 1° acconto dei contributi dovuti per l’anno 2018 dai professionisti senza cassa.

**MODELLI REDDITI 2018: PRESENTAZIONE** – Ultimo giorno per presentare in forma cartacea, presso un ufficio postale, il modello Redditi 2018 per l’anno d’imposta 2017. Può avvalersi di tale modalità chi non è obbligato alla trasmissione telematica, come l’erede che presenta la dichiarazione per conto di una persona deceduta.

**ROTTAMAZIONE-BIS** – L’agente della riscossione deve comunicare agli interessati l’accoglimento o l’eventuale rigetto dell’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi a ruolo. Invece, ai “riammessi” (cioè, coloro ai quali era stato negato l’accesso alla precedente rottamazione per non aver pagato entro dicembre 2016 le rate dei piani di dilazione in essere al 24/10/2016) deve segnalare l’importo dovuto per regolarizzare, entro luglio, le rate del 2016 (successivamente, a settembre, comunicherà le somme da versare per la rottamazione-bis).



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI** – Scade il termine per pagare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sostitutiva dell'8% per rivalutare il valore dei terreni agricoli o edificabili e/o delle quote di partecipazione in società non quotate, posseduti al 1° gennaio 2018. È anche l'ultimo giorno per pagare, con gli interessi del 3% annuo, la terza e ultima rata dell'imposta per le rivalutazioni effettuate nel 2016 nonché la seconda rata per le rivalutazioni del 2017. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo 8055 (partecipazioni) e 8056 (terreni).

**REGISTRO** – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2018 e per versare l'imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l'addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).

**CANONE TV** – Entro questa data chi è titolare di un'utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l'addebito nella bolletta della luce del canone Tv per il secondo semestre 2018, deve presentare una dichiarazione sostitutiva per attestare che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica (non deve far nulla chi ha presentato la dichiarazione entro lo scorso 31 gennaio, con validità per l'intero 2018). Il modello si trova sui siti [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) e [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it) e va inviato telematicamente con le credenziali per i servizi Fisconline o Entratel oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. In alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.

**LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)** – I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di maggio 2018.

**DENUNCIA UNIEMENS** – I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all'Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di maggio 2018.

**CONTRIBUTI VOLONTARI** – Scade il termine per il pagamento dei contributi da parte dei soggetti autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali per raggiungere il diritto alla pensione. Il versamento si riferisce al I trimestre solare del 2018, gennaio/marzo (i versamenti effettuati oltre il termine sono nulli e rimborsabili. Al massimo, si può chiedere all'Inps di utilizzarli per coprire il trimestre successivo).